



TRIBUNALE DI PRATO
06 DIC 2022
PROT. N° 240/22 L

TRIBUNALE DI PRATO

CIRCOLARE SULLA VENDITA DEI BENI COMPRESI NELLE PROCEDURE CONCURSUALI PER I QUALI SIANO PREVISTI OBBLIGHI DI CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il Presidente del Tribunale di Prato e i giudici delegati,

Rilevato che tra i beni che compongono l'attivo delle procedure di liquidazione giudiziale e gli strumenti di regolazione della crisi soggetti a omologazione sono compresi i macchinari, dispositivi e impianti per i quali sono previste apposite disposizioni in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;

che la conformità dei beni, attrezzature e impianti alle disposizioni in materia di infortunistica sul lavoro viene in rilievo nelle procedure concorsuali sotto molteplici profili;

Ritenuto che la realizzazione del valore economico di tali beni deve avvenire nel rispetto del valore primario della salute e della sicurezza dei lavoratori;

che anche nell'ipotesi di circolazione dell'azienda in cui siano presenti beni non conformi alle normative in materia di sicurezza del lavoro, l'interesse alla salvaguardia del complesso dei beni e alla continuità aziendale – così come quello alla prosecuzione dei rapporti di lavoro – è necessariamente subordinato alla tutela e alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori;

che, pertanto, devono essere fornite ai curatori e ai commissari giudiziali apposite disposizioni, in modo da assicurare prassi uniformi e conformi agli obiettivi di tutela della sicurezza dei lavoratori e di seguito meglio precisate:

a) VENDITE DI SINGOLI BENI NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Rilevato che, in base all'art. 23 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 51: "1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

Sull'interpretazione di tale norma Cass. pen. n. 40590 del 2013, si legge, infine che: "Il divieto di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro non opera ove detta vendita sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione degli stessi, una volta ripristinati e messi a norma (In motivazione la Corte ha precisato che spetta al giudice accertare, con indagine di fatto, le condizioni di vendita stabilite in concreto)."

Ritenuto che, di conseguenza, i beni non conformi alle normative in materia di sicurezza del lavoro possano essere venduti nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale solo previa messa a norma (a spese della procedura e munendosi di apposita certificazione) oppure solo con l'esclusiva finalità di destinazione del bene alla rottamazione o alla sua riparazione. Tale alternativa deve essere vagliata dalla curatela nel programma di liquidazione, nella prospettiva costi/benefici per i creditori, tenendo conto, in ogni caso, delle primarie esigenze di tutela della sicurezza dei lavoratori. Di conseguenza, in ogni caso, nella perizia di stima deve essere indicato, in primo luogo, se il bene, dispositivo ecc... sia o meno conforme alle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In caso di mancata conformità il curatore dovrà attenersi alle seguenti linee guida (già a partire dalla predisposizione del programma di liquidazione e nelle sue integrazioni successive, v. art. 213 CCII):

1. il curatore dovrà verificare la presenza delle certificazioni inerenti alla conformità del bene alle normative in materia di sicurezza sul lavoro e provvedere, in ogni caso, a una nuova verifica sulla loro conformità mediante appositi ausiliari;
2. nella stima del bene (ex art. 216, comma 2, CCII) il perito nominato dovrà specificare il valore del bene e i costi che

l'acquirente dovrà sostenere per la messa a norma. Ai fini della liquidazione del perito ai sensi dell'art. 161, comma 3, d.att. c.p.c. (espressamente richiamato dall'art. 216, comma 1, CCII) la parte di liquidazione riferita al valore di stima riguarderà il valore del bene e non la somma tra quest'ultimo e i costi per il suo adeguamento alle normative in materia di sicurezza del lavoro (considerato che la quantificazione di tali costi rientra nell'ambito delle operazioni funzionali a pervenire all'esatta stima del bene);

3. nell'avviso di vendita dovrà essere indicato che il bene viene venduto non per essere utilizzato, ma al solo esclusivo fine di essere riparato;
4. l'acquirente dovrà sottoscrivere, prima del perfezionamento della vendita, impegnativa in ordine alla riparazione del bene, consapevole che il bene stesso non possa essere messo in uso fino all'avvenuta riparazione (e di tale impegnativa e dei suoi contenuti dovrà esserne dato atto nell'avviso di vendita);
5. l'acquirente dovrà obbligarsi a riparare il bene entro 60 giorni dalla vendita e a inviarne apposita certificazione al curatore. Quest'ultimo, in caso di mancata documentazione farà apposita segnalazione alle autorità competenti;
6. quanto stabilito nei punti 1 e 4 non potrà essere derogato adducendo il pretesto che il bene è destinato ad essere esportato in un paese in cui non sono vigenti le normative italiane in materia di tutela sulla sicurezza del lavoro;
7. le impegnative di cui ai punti 4) e 5) dovranno essere depositate, nel più breve tempo possibile, nel fascicolo informatico della procedura

b) ESERCIZIO PROVVISORIO E AFFITTO D'AZIENDA

In caso di esercizio provvisorio il curatore dovrà fare un immediato sopralluogo sull'azienda, con un esperto in materia di sicurezza del lavoro, ai fini di una primaria ricognizione dello stato dei luoghi e dei beni soggetti agli obblighi di conformità con le normative in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, dandone immediata comunicazione al giudice delegato e disponendo l'immediata

cessazione del funzionamento dei macchinari non conformi alle normative in materia di sicurezza sul lavoro (o provvedendo alle modifiche necessarie al ripristino della loro conformità a queste ultime, se funzionale alla prosecuzione della continuità aziendale e all'interesse dei creditori, anche in relazione ai costi da sostenere). Di tali attività il curatore dovrà rendere conto mediante apposita relazione (anche con gli allegati relativi ai documenti predisposti degli esperti di cui si sia avvalso) da depositare nel fascicolo informatico della procedura.

Nella richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio provvisorio il curatore dovrà tenere conto anche di eventuali costi necessari al ripristino o al mantenimento della conformità dei beni alle normative in materia di sicurezza sul lavoro (compresi gli obblighi formativi del personale)

c) VENDITA DELL'AZIENDA

La perizia di stima dell'azienda dovrà essere accompagnata dalla relazione di un esperto in materia di sicurezza sul lavoro in relazione alla conformità dei beni che compongono l'azienda alle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Nell'ipotesi di mancata conformità di alcuni beni alle normative appena richiamate il bando di vendita dovrà enucleare, espressamente tali beni, con l'indicazione che gli stessi non sono venduti per l'uso immediato, ma solo per la loro riparazione o rottamazione da parte dell'acquirente, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla consegna dei beni, con apposita certificazione trasmessa al curatore.

I beni conformi a queste ultime norme dovranno essere venduti con espressa indicazione della loro destinazione non all'inserimento nel ciclo produttivo, ma alla loro riparazione, con la previsione di un'espressa impegnativa dell'acquirente a provvedere a quest'ultima, entro il termine di giorni sessanta, dandone prova al curatore (che in caso negativo provvederà alle necessarie comunicazioni alle autorità competenti).

d) CONCORDATO LIQUIDATORIO

Si applicheranno le disposizioni sub a), in caso di dismissione dei singoli beni.

e) CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale (diretta o indiretta) si pone il problema se l'imprenditore debba dare prova o meno della conformità dei beni che compongono l'azienda alle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Quest'ultima, in verità, è evocata solo nell'art. 87, lett. f) CCII, laddove è stabilito che il piano debba prevedere, in caso di continuità diretta, l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari ad assicurare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro (e dell'ambiente). Per quanto la previsione sia rivolta verso il futuro, in realtà la stessa finisce per riguardare anche l'*hic et nunc* del momento in cui l'imprenditore accede alla procedura: la mancata conformità dei beni che compongono l'azienda alle normative in materia di sicurezza sul lavoro impone, infatti, all'imprenditore l'alternativa tra la cessazione dell'uso del bene (con una minor produttività) o quella della sua riparazione (con il sostenimento dei relativi costi, in via immediata, e oggetto di necessaria indicazione nel piano).

Di conseguenza, è necessario che nelle verifiche prodromiche alla predisposizione della relazione ex art. 105 CCII da trasmettere ai creditori il commissario giudiziale verifichi, avvalendosi di un apposito ausiliario (anche in presenza di documentazione presentata da parte dello stesso debitore), anche la conformità dei beni che compongono l'azienda – sia in caso di continuità diretta che indiretta – alle normative in materia di tutela della sicurezza del lavoro, dandone atto nella relazione appena richiamata.

Il Presidente del Tribunale di Prato, dr.

I Giudici delegati

Dr.ssa

Dr.ssa

Dr.